

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 0000345 del 18/05/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI ACQUA STAGNANTE ALL'INTERNO DELLO SCAVO DEL CANTIERE DELLA SALA DI ATTESA DI ONCOLOGIA E POSA IN OPERA DI ADEGUATO DRENAGGIO AL FINE DI EVITARE IL RISTAGNO DELL'ACQUA PIOVANA.
CIG: ZA73B08E0E

Proposta n. 0000350 del 16/05/2023 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):33fe056aa8aae0474fa9c90a650ed7522e9f12eed32a0681160d629f623624b

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRIGENTE - RESPONSABILE
Gianluca Bandini

Il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Gianluca Bandini, in virtù del Regolamento per la delega dei poteri gestionali e per la delega di firma, approvato con delibera del Direttore generale n. 193 del 2/03/2023, e del D.Lgs. 165/2001:

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e sue successive modifiche ed integrazioni

Richiamata la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 recante “*Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali*” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Premesso che:

- con delibera del D.G. n. 260 del 22/03/2023, è stato affidato al Direttore dei Lavori Ing. Gianni Fabrizi l'incarico di redigere una perizia di variante per “*lavori per la realizzazione di un padiglione satellite presso la S.C. di Oncologia Medica*” al fine di recepire il diverso quadro esigenziale sopravvenuto ed in linea con le indicazioni della direzione sanitaria aziendale;

Visto:

- l'atto di citazione in giudizio notificato con protocollo aziendale n.17629 del 27/03/2023 da parte della società DI.GI.ALL nel quale invocava nei confronti dell'Azienda Ospedaliera l'eccezione di inadempimento ai sensi e per gli effetti degli artt.1453 e 1460 c.c. richiedendo giudizialmente la risoluzione del contratto lamentando errori di progettazione e ingiustificati ritardi nella ripresa dei lavori (**All.1**);
- il parere dell'avv. Patrizia Becceco acquisita al protocollo aziendale al n.25765 del 02/05/2023 dal quale si evince che le norme codicistiche prese ad oggetto ed in particolare l'art 1453c.c. prevede che *dalla data della domanda di risoluzione, l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione* e correlativamente nell'art 1460 c.c. stabilisce che *“nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie”* e che per tanto eventuali interventi potranno essere realizzati da ditta terza appositamente incaricata dall' Azienda Ospedaliera (**All.2**);

Dato atto:

- Della necessità di svolgere alcuni interventi, come da parere del legale incaricato avvalendosi dell'opera di una ditta terza previa comunicazione tramite il DL alla società DI.GI.ALL s.r.l;
- che allo scopo l'Ing. Gianni Fabrizi ha redatto apposito preventivo di spesa per i *lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di acqua stagnante all'interno dello scavo del cantiere della sala di attesa di oncologia e per la posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana* dell'importo totale lavori di € 7.229,00 di cui € 3.530,76 per lavori ribassabili, € 1.896,00 per costi della sicurezza, € 261,80 per oneri della sicurezza, € 1.540,44 per costi della manodopera, oltre IVA al 10% pari a € 722,90 per un totale complessivo di € 7.951,90 costituito dai seguenti elaborati che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. n. 3**):

- Computo metrico
- Quadro economico
- Stima incidenza della manodopera

- Oneri della Sicurezza
- Costi della Sicurezza
- Foglio Patti e Condizioni

Ritenuto:

- di procedere, in ragione della natura e del limitato valore della prestazione da eseguire, all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante la procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della medesima legge, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta;

Considerato:

- che per l'esecuzione dei lavori in questione è stata individuata l'Impresa **EDIL-MA.CO. SRL**, con sede legale in Terni, Piazza del Mercato n. 21, in virtù del principio di rotazione degli inviti ex art. 36 del D.Lgs 50/2016, di comprovata esperienza e già operante in Azienda ove ha eseguito le prestazioni nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, la quale in data 06/05/2023, mediante la piattaforma telematica Net4market, *ha presentato offerta* con un ribasso del **13,00%** sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 3.530,76, e così per l'importo di €. **3.071,76**, oltre €. 261,80 per oneri della sicurezza, €. 1.896,00 per costi della sicurezza ed €. 1.540,44 per costi della manodopera, per un totale di € 6.770,00, oltre IVA al 10% pari a €. 677,00 e così per l'importo complessivo di €. **7.447,00**, allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale (**All. n. 4**), ritenuta idonea e congrua dal RUP;
- che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., tra l'altro, per servizi e forniture è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali;
- che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è soggetta all'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni in ordine agli obblighi di cui agli artt. 80 e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., lo stesso decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di legge;

Attestato:

- che la spesa derivante dal presente atto, pari ad €. **7.447,00** IVA compresa, trova copertura finanziaria nella prenotazione fondi n. 200012120, posizione finanziaria 260010010, rigo 019, pos. 16, CDR AZ20-Q010 (CIG: ZA73B08E0E);
- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

Preso atto:

- che il responsabile del procedimento, l'Ing. Gianni Fabrizi, attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Preso atto che l'Ing. Gianni Fabrizi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, attesta la completezza dell'istruttoria e l'Ing. Gianluca Bandini in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata

1. **di prendere atto** dell'atto di citazione in giudizio notificato con protocollo aziendale n.17629 del 27/03/2023 da parte della società DI.GI.ALL (All.1);
2. **di prendere atto** del parere dell'avv. Patrizia Bececco acquisito al protocollo aziendale al n.25765 del 02/05/2023 (All.2);
3. **di prendere atto e di approvare** il preventivo di spesa per *“i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di acqua stagnante all'interno dello scavo del cantiere della sala di attesa di oncologia e per la posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana”* dell'importo totale lavori di € 7.229,00 di cui € 3.530,76 per lavori ribassabili, € 1.896,00 per costi della sicurezza, € 261,80 per oneri della sicurezza, € 1.540,44 per costi della manodopera, oltre IVA al 10% pari a € 722,90 per un totale complessivo di € 7.951,90 costituito dai seguenti elaborati che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. n. 3**):
 - Computo metrico
 - Quadro economico
 - Stima incidenza della manodopera
 - Oneri della Sicurezza
 - Costi della Sicurezza
 - Foglio Patti e Condizioni
4. **di affidare**, per le motivazioni espresse in narrativa l'appalto per l'espletamento dei suddetti lavori alla Società **EDIL-MA.CO. SRL**, con sede legale in Terni, Piazza del Mercato n. 21, che *ha presentato offerta* con un ribasso del **13,00%** sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 3.530,76, e così per l'importo di **€ 3.071,76**, oltre €. 261,80 per oneri della sicurezza, €. 1.896,00 per costi della sicurezza ed €. 1.540,44 per costi della manodopera, per un totale di € 6.770,00, oltre IVA al 10% pari a €. 677,00 e così per l'importo complessivo di **€ 7.447,00**, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (**All. n. 4**);
5. **di dare atto** che la spesa derivante dal presente atto trova copertura finanziari all'interno del Budget dell'anno 2023- CDR AZ20-Q010 - al sotto conto CO.GE 260010010, rigo 019 prenotazione fondi n. 200012120, per **€ 7.447,00** comprensivo di accessori di legge - (CIG: ZA73B08E0E);
6. **di individuare** quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'Ing. Gianni Fabrizi – P.O. Lavori della S.C. Tecnico Patrimoniale – il quale in qualità di Responsabile Unico del Procedimento attesta la

completezza dell'istruttoria e l'Ing. Gianluca Bandini in qualità di Dirigente della Struttura Complessa delegata dal Direttore Generale attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

7. di nominare quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 l'Ing. Gianni Fabrizi – Collaboratore Tecnico Professionale del S.C. Patrimoniale;
8. Stante l'urgenza di provvedere in merito, di attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività.

IL RUP

Ing. Gianni Fabrizi

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca Bandini

TRIBUNALE DI TERNI

ATTO DI CITAZIONE

La DI.GI.ALL. S.r.l. (già DI.GI.ALL di Di Girolamo Giovanni) (C.F. e P.IVA 09300231215), in persona del legale rappresentante pro tempore Franca Rota, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе con la LI.MAR S.r.l. (C.F. 03594050613), con sede in Casaluce (CE) alla via Chiesa, 7, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su atto separato, dall' avvocato Federico Liccardo, C.F. LCCFRC62E14F839G - il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081.248.12.68 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata federicoliccardo@avvocatinapoli.legalmail.it - con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia, 20;

PREMESSO CHE

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, la Azienda Ospedaliera "Santa Maria" di Terni affidava, giusta Deliberazione n. 1055 del 4.12.2020, al raggruppamento temporaneo d'impresе istante l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto i lavori per la "realizzazione di un padiglione satellite a servizio della S.C. di Oncologia Medica" per un importo complessivo pari ad Euro 802.628,22 oltre IVA.

In particolare, i lavori avevano ad oggetto la realizzazione di un padiglione satellite adiacente al Padiglione Oncologico, opera composta da due locali seminterrati ed uno fuori terra.

Il predetto affidamento era formalizzato in data 13.05.2021

mediante la stipula del contratto rep. n. 31304, rettificato in data 7.07.2021.

In data 13.09.2021, la stazione appaltante procedeva alla consegna dei lavori che, ai sensi dell'art. 5 del contratto, avrebbero dovuto essere ultimati entro e non oltre il termine di giorni 305.

A seguito dell'esecuzione degli scavi e delle demolizioni necessari all'avvio dei lavori di costruzione emergevano delle strutture di fondazione, in particolare travi di sostegno della parete esistente, che interferivano con le fondazioni dell'edificio da realizzare impedendo l'esecuzione dell'appalto.

Tali circostanze erano prontamente rappresentate alla Direzione dei Lavori nonché oggetto di una comunicazione, a mezzo p.e.c., con la quale l'impresa appaltatrice rilevava quanto segue: *"come ben noto, nella giornata di 19.10.2021 durante le operazioni di scavo al piano -2 sono emerse delle travi di fondazione del muro di contenimento ad una quota diversa da quanto ipotizzato negli elaborati strutturali da progetto esecutivo, presenza che, a seguito della continuazione delle operazioni di scavo, si è accertata estendersi per tutta la lunghezza del nuovo fabbricato e non solo per una parte di quest'ultimo. Come riferitoci da Codesta Direzione Lavori, a seguito dell'incontro con i funzionari della Regione Umbria Servizio Sismico in data 22.10.2021, alla sua presenza e di un collaboratore della Soc.Main Management (progettista strutturale dell'opera) si è convenuto che la proposta sottoposta alla Regione, che implica un nuovo piano di imposta del piano fondale costituito da una platea di cm.60 di altezza ed al*

collegamento delle travi di fondazione del muro di contenimento alla nuova platea da realizzare, rientra in una variante non sostanziale. In data 25.10.2021 la scrivente società ha provveduto così a completare le opere di scavo di fondazione come da indicazioni "preliminari" pervenute in data 22.10.2021 per le vie ufficiose e finalizzate ad eseguire la soluzione così come concordata con la Regione Umbria, operazioni queste ultime terminate in data 26.10.2021. Ad oggi, 27.10.2021 in attesa delle nuove indicazioni/aggiornamenti strutturali (redazione nuove Tavole di progetto con modifiche di cui sopra) necessarie all'appaltatore per procedere con le forniture dei materiali e la realizzazione delle opere, la scrivente ritiene "congelati" i tempi di cronoprogramma a partire dalla data 26.10.2021 fino a nuove indicazioni. Qualora la redazione dei nuovi elaborati strutturali richiedesse un arco di tempo rilevante, andrebbe valutata una sospensione dei lavori al fine di non esaurire infruttuosamente i tempi previsti da contratto per cause non imputabili all'appaltatore. Si fa presente che le modifiche, anticipate ufficiosamente a seguito di incontri tecnici in cantiere, comporteranno necessariamente delle variazioni economiche che andranno contabilizzate e concordate, causa diversa natura delle lavorazioni (diversità della tipologia degli scavi effettuati, inghisaggi su travi esistenti non previsti da progetto, variazioni quantitativi di barre di armature e casseri, ecc.), prima dell'effettiva ripresa dei lavori secondo le nuove indicazioni progettuali. Si approfitta inoltre per portare all'attenzione della S.V. anche elenco di opere (già realizzate e da realizzare) non previste da progetto esecutivo

per le quali è necessario un lavoro di contabilizzazione: 1. Realizzazione di opere di protezione per porte (n.9) e finestre (n.4) del prospetto Sud della struttura ospedaliera con materiali lignei; 2. Opere provvisionali (ponteggio tubo e giunto) d'ausilio per le lavorazioni di protezione porte e finestre prospetto Sud; 3. Scavo a sezione obbligata di "veletta contenimento terra" per alleggerimento forze di spinta su muro contro terra; 4. Demolizione di parete di appoggio della scala demolita (17x1.60x0.30 m); 5. Demolizione di trave rinvenuta durante operazione di scavo (1.00x0.7x5.00 m); 6. Noleggio, per tutta la durata del cantiere, di secondo WC chimico non previsto".

In data 28.10.2021, a distanza di soli 46 giorni dall'inizio dei lavori, la Direzione dei Lavori ne disponeva quindi la sospensione rilevando che "in considerazione di quanto emerso durante le operazioni di scavo, visto che sono emerse travi di fondazioni non considerate nell'elaborato strutturale depositato in data Regione Umbra- Servizio Sismico, alla luce dell'incontro tenutosi presso gli uffici della Regione Umbria Servizio Sismico dove si è convenuto nella redazione di una variante strutturale NON SOSTANZIALE, alla luce di quanto sopra esposto. si procede alla sospensione dei lavori per i motivi sopra citati, in attesa di aggiudicare il servizio di ingegneria per la redazione della perizia di variante e della variante strutturale non sostanziale".

In data 25.03.2022, atteso che la sospensione perdurava ormai da giorni 147 e, pertanto, per un tempo superiore ad un quarto del termine contrattuale, l'impresa appaltatrice formulava, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e

dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, istanza di scioglimento dal contratto di appalto.

Con nota del 4.04.2022, l'Azienda Sanitaria riscontrava la suddetta istanza di scioglimento, chiedendo la trasmissione, entro e non oltre dieci giorni, della documentazione attestante i maggiori oneri subiti e subendi.

Con nota del 13.04.2022, l'impresa chiedeva di prorogare in misura non inferiore a quindici giorni il termine per la consegna della documentazione.

In data 9.06.2022, senza che fosse stata data ancora risposta all'istanza di scioglimento formulata, era trasmessa alle imprese appaltatrici una bozza della perizia di variante.

Nel corso di un incontro tenutosi tra le parti, il R.T.I. consegnava alla stazione appaltante la documentazione richiesta e, segnatamente, due distinti elaborati: 1) con il primo, erano quantificati in Euro 118.546,97 i danni sofferti per l'andamento anomalo dei lavori; 2) con il secondo in Euro 298.603,29, l'aggiornamento del prezzo contrattuale ai sensi del meccanismo revisionale previsto dal c.d. Decreto - Aiuti (art. 26 - D.L. n. 50/2022);

Con nota del 8.07.2022, la stazione appaltante rilevava di non poter accogliere la richiesta in relazione alla revisione dei prezzi se non nei limiti di Euro 160.000,00 ai sensi della vigente disciplina e, contestualmente invitava l'impresa alla sottoscrizione della perizia di variante, mai però trasmessa in versione definitiva e completata con tutti gli elaborati mancanti, nonché alla ripresa dei lavori, senza però

fosse stata mai disposta la preventiva convocazione per la sottoscrizione del relativo verbale ai sensi dell'art. 10 comma 4 del DM 49/2018.

Con nota del 14.07.2022, l'impresa, nel contestare l'interpretazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 fornita dalla stazione appaltante, ribadiva la propria volontà di sciogliersi dal rapporto contrattuale così come già manifestato con l'istanza del 25.03.2022.

Con nota del 19.10.2022, l'impresa invita e diffidava la stazione appaltante a formalizzare, entro e non oltre trenta giorni, lo scioglimento del rapporto contrattuale.

In assenza di qualsivoglia riscontro alla predetta diffida, la stazione appaltante convocava l'impresa, per la data del 2.03.2023, per condividere la contabilità relativa al primo ed unico Stato di Avanzamento dei Lavori.

Con Delibera n. 260 del 22.03.2023, l'Azienda Ospedaliera, dopo aver affermato che la sospensione dei lavori disposta in corso di appalto sia da imputare all'ipotesi di cui all'art. 107, comma 1, (*"circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto"*), dava mandato al legale incaricato per comunicare all'impresa la irricevibilità dell'istanza ex art. 107, comma 2. Contestualmente, sulla scorta della parziale perdita del finanziamento dell'opera, disponeva quanto segue: *"1. di conferire alla direzione dei lavori l'incarico di redigere una perizia di variante al fine di recepire il diverso quadro esigenziale sopravvenuto"*

ed in linea con le indicazioni della direzione sanitaria aziendale; 2. di riservarsi di notificare la perizia di variante con invito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e alla ripresa dei lavori;4. di procedere, per il tramite dell'avvocato già incaricato, nell'ipotesi in cui la ditta non dovesse accettare di riprendere i lavori alla risoluzione del contratto ed all'escussione della polizza fidejussoria sino a concorrenza dell'importo dei lavori eseguiti con riserva di proporre ogni ulteriore azione anche giudiziaria a tutela delle ragioni dell'Azienda Ospedaliera".

Trascorsi ormai diciassette mesi dalla data di sospensione dei lavori e circa un anno dalla trasmissione dell'istanza ex art. 107, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa appaltatrice, priva di qualsivoglia responsabilità per l'effettivo andamento della commessa, è chiamata ad accettare, pena la risoluzione del rapporto, una serie di condizioni che si concretizzano in una rinuncia a propri diritti e/o a un danno: 1) nonostante la sospensione sia stata disposta per l'adozione di una perizia di variante tesa a sanare un macroscopico errore progettuale e nonostante l'abnorme tempo impiegato per la risoluzione della predetta problematica, la stazione appaltante non riconosce i maggiori oneri conseguenti al prolungamento della sospensione, affermando, senza alcun fondamento, che essa sia invece conseguenza di circostanze speciali; 2) la prosecuzione dell'appalto dovrebbe, oltretutto, riguardare l'esecuzione di un importo inferiore rispetto a quello di contratto in ragione della decisione della stazione appaltante di adottare una perizia di variante

in diminuzione in conseguenza della parziale perdita del finanziamento.

Ragion per cui, l'impresa appaltatrice, non potendo accettare di veder ribaltare su se stessa gli effetti del grave e perdurante inadempimento imputabile alla stazione appaltante, si vede costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria affinché sia accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di appalto in danno di quest'ultima, con condanna al risarcimento dei danni sofferti per l'andamento anomalo dei lavori, per i seguenti

MOTIVI

1) SUGLI INADEMPIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1.a) Sulla erroneità del progetto esecutivo posto a base di gara

Come puntualmente documentato in premessa, l'esecuzione dell'appalto è stata compromessa, sin da principio, dalla erroneità del progetto esecutivo a base d'asta.

Tale circostanza risulta provata *per tabulas* in ragione di quanto espressamente affermato nel verbale di sospensione dei lavori del 28.10.2021 ove si dà atto che *"in considerazione di quanto emerso durante le operazioni di scavo, visto che sono emerse travi di fondazioni non considerate nell'elaborato strutturale depositato in data Regione Umbra- Servizio Sismico, alla luce dell'incontro tenutosi presso gli uffici della Regione Umbria Servizio Sismico dove si è convenuto nella redazione di una variante strutturale"*.

È pertanto macroscopico il vizio che inficia il progetto esecutivo a base di gara relativo evidentemente ad uno stato dei luoghi rivelatosi

significativamente difforme da quello descritto negli elaborati.

Non può, infatti, non definirsi erroneo e/o viziato il progetto esecutivo che ometta la corretta indicazione della quota delle travi di fondazione del muro di contenimento nonché la loro estensione per l'intera lunghezza del nuovo fabbricato e non solo per una parte di quest'ultimo, come descritto negli elaborati a base di gara.

In tal senso è assolutamente chiaro anche il dettato normativo e, in particolare, l'art. 106, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 ove è prescritto che: *“ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”*.

È, parimenti, dato incontestato ed incontestabile che il ricorrere di tali vizi abbia reso impossibile per l'impresa procedere alla regolare esecuzione dell'appalto e all'ultimazione dell'opera a regola d'arte.

Vertendosi, nel caso di specie, in una ipotesi di appalto avente ad oggetto la mera esecuzione dell'opera, l'aver posto a base di gara un progetto esecutivo viziato integra una ipotesi di grave inadempimento contrattuale, sostanziandosi tale condotta nella violazione di un chiaro precetto normativo e, segnatamente, dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, *“Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il*

relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita".

Come sancito dalla Suprema Corte "in tema di appalti di opere pubbliche, l'amministrazione committente ha l'obbligo, avente valore integrativo della pattuizioni contrattuali, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, nel senso che l'opera non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione della stessa, senza possibilità di trasferire tale obbligo in capo all'appaltatore" (Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 8779 del 31.05.2012).

In ragione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la predisposizione di un progetto esecutivo conforme alle prescrizioni di legge costituisce una obbligazione contrattuale di primaria importanza nell'economia del contratto di appalto, ciò in ragione del fatto che la sua erroneità e/o lacunosità determina inevitabilmente delle gravi ripercussioni sull'andamento dei lavori e sulla possibilità di eseguire l'opera a regola d'arte.

1.b) Sulla tardiva adozione della perizia di variante

Le condotte descritte nel paragrafo precedente non costituiscono l'unico inadempimento di cui si è resa responsabile la stazione

appaltante.

A fronte delle riconosciute lacune e omissioni progettuali, l'Azienda Sanitaria avrebbe dovuto adottare una perizia di variante che contemplasse le ulteriori e diversi lavorazioni necessarie a consentire il completamento dell'appalto e, per l'effetto, l'esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata.

In altri termini, l'adozione della perizia di variante rappresentava un adempimento necessario ed ineludibile per il corretto e regolare prosieguo della commessa.

In tal senso, depone chiaramente il combinato disposto dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49/2018 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»).

La disposizione codicistica prescrive che, in caso di appalti di lavori, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse qualora sussista necessità di modificare il contratto in conseguenza di errori omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, nei limiti del 15% dell'importo di appalto mentre la norma regolamentare specifica che, in tali casi, *“Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice”*.

Nonostante il riconoscimento, in più occasioni, da parte della

Direzione dei Lavori e della stazione appaltante della lacunosità del progetto esecutivo la variante è stata predisposta con enorme ritardo e solo dopo che la società attrice aveva manifestato la propria volontà, ai sensi dell'art. 107 del codice degli appalti, di sciogliersi dal vincolo contrattuale causando un evidente pregiudizio economico alla società attrice.

1.c) Sulla violazione dei doveri di buona fede, correttezza e leale cooperazione

I descritti inadempimenti, già di per sé gravi, hanno assunto tratti ancor più marcati se solo si valuti l'operato complessivo dell'amministrazione comunale.

A tal riguardo, basti rilevare che: 1) sono trascorsi ormai diciassette mesi dalla data di sospensione dei lavori (28.10.2021) e circa un anno dalla trasmissione dell'istanza ex art. 107, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (25.03.2022); 2) è stata adottata dalla stazione appaltante con enorme ritardo la necessaria perizia di variante peraltro cristallizzando l'esistenza dei numerosi vizi progettuali e conseguentemente l'inadempimento della stazione appaltante; 3) nell'esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, l'impresa ha richiesto lo scioglimento del contratto, ricevendo espressa risposta da parte della stazione appaltante solo ad un anno dalla sua presentazione; 4) nonostante le proprie chiare responsabilità, la stazione appaltante tenta, di ribaltarne gli effetti sull'impresa appaltatrice, disponeva, pena la risoluzione del contratto, di riprendere i lavori all'esito di una perizia

di variante in diminuzione ed in assenza del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori.

In tal modo, l'Azienda Sanitaria ha chiaramente violato i principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione che devono sempre presiedere la fase esecutiva del contratto, la cui osservanza avrebbe consentito quantomeno di elidere gli effetti negativi del proprio inadempimento (erroneità del progetto esecutivo a base d'asta) che, invece, si sono rilevati ben più rilevanti al punto da determinare l'andamento anomalo dei lavori.

In ragione dei precetti del Codice Civile (art. 1175, 1375), vi è, infatti, l'obbligo per il creditore di prestare la dovuta cooperazione ai fini dell'esecuzione del contratto; obbligo che si sostanzia nel dovere - da parte della committente - di mettere l'impresa in grado di compiere i lavori appaltati in modo razionale ed economico, senza sacrificio per l'attrezzatura di cantiere, per il capitale e per il personale impiegato.

Trattasi di obbligazione che si carica di ulteriore significato laddove non si provveda alla predisposizione di un progetto completo con la conseguenza che l'inadeguatezza della progettazione dell'opera appaltata integra gli estremi della violazione dell'obbligo di cooperazione da parte dell'amministrazione convenuta, che, come in ogni rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, grava sul soggetto creditore e consiste nel porre il debitore nella condizione di adempiere la propria prestazione.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il dovere di

cooperazione, espressione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, impone alla committente *“di osservare tutti quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal generale dovere del neminem laedere, appaiono idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore”* (Corte di Cassazione, Sez I, sent. n. 7543 del 23.05.2002).

Nonostante la ascrivibilità in via esclusiva alla committente delle cause determinati le difficoltà di realizzazione dell'opera, quest'ultima non ha posto in essere alcuna condotta idonea a limitare o ad attenuare gli effetti dannosi conseguenti alla propria condotta inadempiente e, anzi, ne ha determinato l'aggravamento.

Come specificato dalla medesima pronuncia, il dovere di cooperazione *“non ha carattere autonomo, ma va inteso quale mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, seppur da posizioni contrapposte”*.

La violazione delle norme di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti si è manifestata anche sotto diverso profilo attraverso il comportamento assunto dalla stazione appaltante all'esito della istanza formulata ai sensi dell'art. 107 del codice degli appalti.

Sostanzialmente infatti non è stata mai data una risposta chiara all'istanza di scioglimento formulata. Dapprima è stata ritenuta legata alla richiesta di adeguamento del corrispettivo ed è stata necessaria la risposta a mezzo del legale a suo tempo incaricato dall'impresa per

chiarire che diversa era la motivazione, legata solo alla durata eccessiva della sospensione; poi sembrerebbe essere stata respinta attraverso l'invito a sottoscrivere una variante ed alla ripresa dei lavori, solo però annunciata e senza che mai fosse disposta la relativa convocazione per la effettiva ripresa.

Successivamente la stazione appaltante sembrerebbe aver destinato il finanziamento alla realizzazione di un diverso appalto (nuova unità farmaci antitumorali) come è possibile dedurre dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 10.2.2023 che utilizza il medesimo stanziamento previsto per l'appalto in oggetto e, da ultimo, invece il provvedimento (Delibera n. 260 del 22.03.2023) con il quale si pronunzia sull'istanza, determinandosi per la prosecuzione dell'appalto a condizioni assolutamente inique per l'appaltatrice.

Tali condotte inadempienti, tanto singolarmente quanto unitariamente considerate rivestono il carattere della gravità e fondano la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.

2) SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

In ragione di quanto dedotto e documentato nei paragrafi precedenti, emerge, con tutta evidenza, che gli inadempimenti – erroneità ed incompletezza del progetto esecutivo, omessa adozione della necessaria perizia di variante nonché violazione dei doveri di buona fede, correttezza e leale cooperazione nell'esecuzione del contratto – imputabili in via esclusiva all'Azienda appaltante, abbiano determinato lo stravolgimento della commessa e il suo andamento anomalo, con conseguente impossibilità per l'appaltatore di rendere

la prestazione nel rispetto dei tempi contrattuali ed a regola d'arte.

Le violazioni e gli inadempimenti contestati alla stazione appaltante assumono, come evidenziato, il carattere della gravità e, pertanto, fondano la domanda di risoluzione del contratto di appalto in danno della medesima stazione appaltante.

**3) SULL'ANDAMENTO ANOMALO DEI LAVORI E SUL
CONSEQUENTE RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI
DALL'IMPRESA**

Alla pronunzia di risoluzione del contratto di appalto, consegue anche il diritto dell'impresa al risarcimento dei danni sofferti per l'andamento anomalo dei lavori determinato dai descritti inadempimenti ascrivibili alla stazione appaltante.

A documentare l'andamento anomalo dell'appalto è, come già dedotto, la maggiore durata della commessa pari a giorni 550 (alla data del 17.03.2023), dato ancor più se ragguardevole se confrontato ai 305 giorni entro i quali l'appalto avrebbe dovuto essere ultimato.

I danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori sono rilevabili attraverso il raffronto con la produzione lineare teorica. Al fine di determinare la percentuale di ridotta produttività dell'impresa dovuta alla protrazione dei lavori, si può procedere sulla base della produttività lineare, ottenuta dividendo l'importo contrattuale dei lavori, detratto l'utile dell'impresa e la percentuale di spese generali, per il numero di giorni previsti in contratto per l'ultimazione degli stessi e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di giorni lavorato effettivamente. In particolare nel caso, l'importo di contratto

è pari ad Euro 802.628,22, il termine contrattuale è iniziato a decorrere il 13.09.2021 ed i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro 305 giorni. La produzione lineare giornaliera secondo il principio esposto è quindi pari a € $802.628,22 / (1.10 \times 1.15) / 305 =$ Euro 1.937,00. Alla data odierna (17.03.2023), l'impresa, secondo la suddetta produzione lineare, avrebbe dovuto realizzare lavori per Euro 949.130,00 (1937×490) mentre ha potuto realizzare lavori per Euro 94.245,90 (tale è la produzione effettiva anche se il SAL predisposto dalla Direzione Lavori contabilizza solo parte dei lavori per Euro 37.540,55) con conseguente produzione reale pari ad Euro 192,33 (IMPORTO LAVORI ESEGUITI/490) ovvero pari al 9.93% della produzione lineare giornaliera subendo quindi una ridotta produttività dell'90,7%.

La percentuale indicata, oltre a dimostrare matematicamente le difficoltà subite dall'appaltatrice, costituisce il parametro per l'individuazione dei danni subiti sotto forma di:

a) SPESE GENERALI: le spese generali sono riconosciute dall'art. 25 del D.M. 145/2000 che le quantifica in una misura variabile, a seconda della complessità dell'opera, tra il 13 ed il 15%. Depurato l'importo di contratto dall'utile di legge del 10%, esse hanno una incidenza giornaliera di € 221,13 ($€802.628,22 / (1,10) \times 15 / 100 / 490$) e quindi, alla data odierna (17.03.2023), hanno avuto una incidenza di € 108.353,70 (Euro $102,15 \times 490$) per un danno, secondo il ridotto tasso di produttività, pari a **Euro 98.276,81** ($108.353,70 \times 90,7 / 100$);

b) LUCRO CESSANTE: Oltre ai danni per l'andamento anomalo dei

lavori, l'impresa chiede, a titolo di lucro cessante, il riconoscimento del mancato utile, pari ad **Euro 70.838,23** ovvero pari al 10% dell'intero importo relativo ai lavori non eseguiti pari ad € 708.382,32 nel corso della quale l'impresa ha eseguito anche lavorazioni non previste in contratto ma oggetto della perizia di variante mai approvata dalla stazione appaltante.

C) RICONOSCIMENTOD DEL RIBASSO D'ASTA: in caso di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto in danno della stazione appaltante, la relativa pronunzia, spiegando effetto *ex tunc*, imporrebbe alle parti la retrocessione delle prestazioni effettivamente eseguite così da ripristinare la situazione *ex ante*. Avendo il contratto ad oggetto l'esecuzione di una opera pubblica e risultando, per l'effetto, precluso qualsivoglia trasferimento della relativa proprietà in favore dell'appaltatore, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere il pagamento dell'opere realizzate al loro valore veniale e, pertanto, senza l'applicazione del ribasso (29,369%) che, in riferimento ai lavori effettivamente eseguiti, ascende ad **Euro 14'051,31;**

4) IN VIA SUBORDINATA SUL RECESSO E SULLA SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI

Nella denegata ipotesi in cui l'Eccellentissimo Tribunale adito non ritenesse sussistenti i presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto, si chiede, in via subordinata, l'accertamento del diritto dell'impresa ad ottenere il ristoro degli oneri per la sopravvenuta illegittimità della sospensione dei lavori.

Come si evince dal relativo verbale, la suddetta sospensione è stata disposta al fine di provvedere all'adozione della perizia di variante.

La sospensione inizialmente legittima, è però diventata certamente illegittima per la eccessiva durata una volta decorso il termine che la giurisprudenza ritiene debba essere ragionevole, sulla scorta del principio sempre affermato secondo il quale nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

L'art. 107 al comma 6, prescrive che, ai sensi dell'articolo 1382 c.c., il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri fissati dall'art. 10 del Decreto dei Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti n. 49/2018:

a) *“i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera”*: nel caso di specie, l'importo giornaliero per spese generali è pari ad € 128,28($\text{€}802.628,22 / (1,10) / (1,15) * 6,5 / 100 / 305$). Ad oggi (17.03.2022), la sospensione dei lavori perdura da giorni 445 e, pertanto, il danno è pari ad **Euro 57.084,60**.

b) *“la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata*

percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione": alla data della 29.09.2020, l'impresa avrebbe dovuto completare la commessa è, pertanto, realizzare lavori per Euro 802.628,22. Essa, al contrario, alla data della perdurante sospensione dei lavori, ha realizzato lavori per Euro 37.540,55. Ne consegue che, ai sensi della disposizione, citata l'impresa ha maturato il diritto al pagamento degli interessi maturati sulla parte di utile non percepita pari ad Euro 8.595,42. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, tali interessi con riferimento al periodo ricompreso tra il 15.07.2022 (termine contrattuale) e la data odierna, 17.03.2022, ascendono ad **Euro 506,30.**

5) SUI LAVORI ESEGUITI

Ad oggi, l'impresa appaltatrice non ha ricevuto neanche il corrispettivo dei lavori eseguiti pari ad € 94.245,90. Tale credito è in ogni caso dovuto sia qualora sia accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quale controvalore delle opere eseguite nell'ambito delle obbligazioni restitutorie conseguenti all'efficacia ex tunc della risoluzione; sia in caso di rigetto di tale domanda quale corrispettivo per la loro esecuzione secondo quanto previsto in contratto.

Si badi che su espresso ordine della Direzione Lavori l'impresa ha eseguito anche diverse opere extracontrattuali che comunque devono

essere retribuite. Ciò nonostante la stazione appaltante ha ritenuto ingiustamente di dover riconoscere solo i lavori contrattuali predisponendo un SAL di soli € 37.540,55.

Si chiede, pertanto, che la stazione appaltante sia condannata al versamento del controvalore o del corrispettivo per le opere effettivamente eseguite, oltre interessi ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2022.

5) ISTRUTTORIA

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

Si chiede sia ammessa CTU diretta a dare risposta ai seguenti quesiti:

1) Accerti e dica il CTU se il progetto esecutivo posto a base di gara sia conforme allo stato dei luoghi e se esso poteva essere realizzato senza l'adozione di una perizia di variante;

2) Accerti e dica il CTU se il periodo di 224 giorni intercorrente dalla data di sospensione dei lavori (28.10.2021) alla data di trasmissione della bozza di variante (9.6.2022) possa considerarsi congruo e/o ragionevole per la redazione di una variante quale quella in oggetto o se essa avrebbe dovuto e potuto essere realizzata in un tempo minore quantificandolo;

3) Accerti e dica il CTU se sia corretto il calcolo dei danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori eventualmente quantificandoli anche in misura diversa;

4) Accerti e dica il CTU se sia corretto il calcolo dei danni conseguenti alla sospensione divenuta illegittima;

5) Accerti e dica il CTU se sia corretto il calcolo delle voci di danno diverse dai precedenti punti richieste in citazione eventualmente quantificandoli anche in misura diversa.

Tutto ciò premesso, la DI.GI.ALL. S.r.l., come sopra rappresentata e difesa

CITA

L'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" DI TERNI (C.F. 00679270553), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Terni alla via Tristano di Joannuccio, n. 1, a voler comparire innanzi il Tribunale di Terni alla udienza del **17 ottobre 2023**, con Giudice da designarsi, nei locali di sua abituale udienza e all'ora di regolamento con prosiegua, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà comunque in sua contumacia per ivi sentirsi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. In via principale, accerti e dichiari l'Illustrissimo Tribunale adito che le condotte descritte in premessa - erroneità del progetto esecutivo a base d'asta, tardiva adozione della perizia di variante, violazione dei doveri di buona fede e leale cooperazione e mancato pagamento dei lavori eseguiti - costituiscono ipotesi di grave inadempimento da parte della stazione appaltate e, per l'effetto, accerti e dichiari, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 31304 del 13.05.2021;

2. Per l'effetto, l'Eccellentissimo Tribunale adito condanni l'Azienda convenuta al risarcimento dei danni sofferti dall'impresa appaltatrice:
a) in ragione dell'andamento anomalo dei lavori nonché a titolo di lucro cessante, quantificati nell'importo complessivo di **Euro 177.166,35**, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incombente istruttorio, b) al pagamento del valore venale delle opere eseguite e, pertanto, al pagamento dell'importo di **Euro 94.245,90** al lordo del ribasso offerto, destinato a venir meno al pari di ogni pattuizione negoziale in conseguenza dell'effetto retroattivo della risoluzione;

3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, accerti e dichiari, la sopravvenuta illegittimità della sospensione dei lavori condannando l'Azienda convenuta: a) al pagamento del mancato utile per **€ 64.210,26**; b) al pagamento dei danni pari ad **Euro 57.590,90**; c) al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti per Euro

94.245,90; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero nel diverso importo che sarà quantificato in corso di causa anche attraverso apposito incombente istruttorio;

Ai fini della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad € 234.326,15 e, pertanto, è dovuto il versamento in misura pari ad Euro 759,00.

Si offrono in produzione i seguenti documenti:

1. Contratto di Appalto del 7.07.2021;
2. Capitolato Speciale di Appalto;
3. Verbale Consegna Lavori 13.09.2021;
4. Comunicazione a mezzo pec della DIGIALL del 27.10.2021;
5. Verbale di Sospensione Lavori del 28.10.2021;
6. Istanza ex art. 107 comma 2 D.Lgs 50-2016 del 25 03 2022;
7. Nota dell'Azienda Sanitaria del 04 04 2022
8. Nota della DI.GI.ALL del 04.04.22;
9. ALLEGATO A - Nota SUB 8
10. ALLEGATO B - Nota SUB 8
11. Nota della DI.GI.ALL del 30.05.2022;
12. Nota dell'Azienda Sanitaria del 09.06.2022
13. Nota dell'Azienda Sanitaria del 08.07.2022;
14. Nota di riscontro DI.GI.ALL 14.07.2022;
15. Atto di diffida della DI.GI.ALL del 19.10.2022
16. Nota di Convocazione per il 08.02.2023;
17. Nota di Convocazione per il 02.03.2023;
18. Delibera dell'Azienda Ospedaliera n.102/2023;

19.Delibera dell'Azienda Ospedaliera n.141/2023;

20.Giornale dei Lavori;

21.Bozza SAL e certificato di pagamento n.1 redatta dalla Azienda Sanitaria;

22.Bozza di SAL al 17.03.2023 redatto dall'Impresa;

23.Bozza di Libretto delle Misure al 17.03.2023 redatto dall'Impresa;

24.Bozza Registro di Contabilità al 17.3.2023 redatto dall'Impresa;

25.Documentazione danni andamento anomalo;

26.Foto Cantiere – I Parte;

27.Foto Cantiere – II Parte;

28.Foto Cantiere – III Parte;

29.Foto Cantiere – IV Parte;

30.Foto Cantiere – V Parte;

31.Progetto esecutivo a base di gara – I Parte;

32.Progetto esecutivo a base di gara – II Parte;

33.Progetto esecutivo a base di gara – III Parte;

34.Progetto esecutivo a base di gara – IV Parte;

35.Progetto esecutivo a base di gara – V Parte;

36.Progetto esecutivo a base di gara – VI Parte;

37.Progetto esecutivo a base di gara – VII Parte;

38.Perizia di variante;

39.Delibera dell'Azienda Ospedaliera n.260/2023.

Avv. Federico Liccardo

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta sig.ra Franca Rota, nella qualità di legale rappresentante della DI.GI.ALL. S.r.l. (già DI.GI.ALL di Di Girolamo Giovanni) (C.F. e P.IVA 09300231215), con sede in Giugliano in Campana (NA) alla Via Tolomeo 35, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе con la LI.MAR S.r.l. (C.F. 03594050613), con sede in Casaluce (CE) alla via Chiesa, 7, conferisce procura e nomina difensore l'Avv. Federico Liccardo al fine di convenire in giudizio, innanzi al Tribunale di Terni, l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria", conferendogli all'uopo ogni più ampia facoltà di legge e ratificando sin d'ora il Suo operato, ed autorizzandolo, altresì, al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs n. 196/2003 e s.m.i.. Eleggo domicilio presso il suo studio in Napoli alla via Santa Lucia, 20.

Napoli, li 20 marzo 2023

DI.GI.ALL. S.r.l.

Il Legale Rappresentante
Franca Rota

E' autentica
Avv. Federico Liccardo

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Federico Liccardo**, codice fiscale: **LCCFRC62E14F839G**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore della società **DI.GI.ALL. S.R.L.** (P.IVA: 09300231215), in persona del legale rappresentante Franca Rota, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

Atto di Citazione.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente l'Atto di citazione e

Procura alle Liti.pdf.p7m, documento redatto in proprio contenente la Procura alle Liti

alla **AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" DI TERNI** (C.F.: 00679270553), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'indirizzo di posta elettronica certificata **aosp terni@postacert.umbria.it**, estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

Napoli, 24/03/2023

Firmato digitalmente da **Avv. Federico Liccardo**



**STUDIO LEGALE
AVV. BECECCO**



Terni, lì 17 aprile 2023

Spett.le

Azienda ospedaliera S. Maria di Terni

Alla c.a. Direttore Amministrativo

Dott.ssa Maria Mariani

Direttore Generale

Dott. Andrea Casciari

Oggetto: Azienda ospedaliera S. Maria di Terni / DI.GI.ALL srl - lavori padiglione satellite al servizio della S.C. oncologia medica.

Con riferimento all'oggetto, faccio seguito all'atto di citazione in giudizio notificato all'azienda ospedaliera dalla Di.gi.all. srl e alla nota pec di questa del 29 marzo 2023, in riscontro alla mia del precedente 27 marzo, con la quale il difensore della società ha invocato l'eccezione di inadempimento, sollevata nell'atto di citazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1460 c.c.

Nello specifico, la società ha chiesto giudizialmente dichiararsi la risoluzione del contratto per preteso inadempimento del committente, lamentando errori di progetto ed ingiustificati ritardi nella ripresa dei lavori. La norma codicistica dell'art. 1453 cit., prevede che *"Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione"* e, correlativamente, l'art. 1460 c.c. stabilisce che *"Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie"*.

Ne consegue che la Di.gi.all srl ha la facoltà di non adempiere alla propria obbligazione nei confronti dell'azienda ospedaliera, che non potrà, quindi, pretendere dalla società l'adempimento né rispetto ai lavori del progetto originario (come da perizia di variante in seguito al ritrovamento dei pilastri di fondazione) né a quelli dell'eventuale variante in diminuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016. I lavori, a questo punto, rimarranno sospesi nelle more del contenzioso, fermo restando la custodia dell'area di cantiere in capo all'impresa, che ne dovrà garantire anche la sicurezza.

Eventuali interventi, quali la realizzazione della scala di emergenza verso il parcheggio Nord, per motivi di sicurezza, e la chiusura con materiale drenante

*Terni, Via Lanzi, n.ro 5 - Tel/Fax 0744 460087
Roma, Via G. Carducci n.ro 4 - Tel. 06 42011558*



**STUDIO LEGALE
AVV. BECECCO**



all'interno della zona scavata tra le travi di fondazione affioranti, per garantire salubrità, potranno essere realizzati da ditta terza, appositamente incaricata dall'azienda ospedaliera, pure con ripermimetrazione dell'area di cantiere al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza della scala. Dei lavori dovrà essere informata e convocata la Di.gi.all srl da parte del D.L.

Alla domanda di risoluzione giudiziale avanzata dalla Di.gi.all srl, l'azienda ospedaliera proporrà eccezione riconvenzionale di inadempimento e domanda di risarcimento danni Vs la società (oltre che chiamare in causa il terzo, società di progettazione, in garanzia), su cui il Giudice sarà chiamato a pronunciarsi. Valgono, nel merito, le considerazioni già svolte nella corrispondenza intercorsa con riferimento alla legittimità della sospensione disposta *ex art.* 107 comma 1 codice appalti e alla correlativa risoluzione contrattuale.

Restando a disposizione, porgo i migliori saluti

Avv. Patrizia Bececco

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione acqua stagante all'interno dello scavo del cantiere della sala attesa Oncologia e posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana.


COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 04/05/2023

IL TECNICO
Ing. Gianni Fabrizi



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S1.05.0001.0 50.003	PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in rela ... la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2.	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	79,00	1'896,00
2 03.01.0070.0 01	DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.		3,87 3,00 3,07 3,25 2,69 21,54	0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 3,450	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,850	2,44 1,89 1,93 2,05 1,69 63,17		
	SOMMANO mc					73,17	28,14	2'059,00
3 NP1	Operaio specializzato per esecuzione di perfori tra le travi per consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche	2,00		16,000		32,00		
	SOMMANO h					32,00	31,00	992,00
4 NP2	Eliminazione acqua esistente con pompa ad immersione			6,000		6,00		
	SOMMANO h					6,00	31,00	186,00
5 NP3	F.p.o. di pompa ada immersione fissa con tuibazione fino al primno pozzetto presente		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'333,00
	TOTALE euro							5'333,00
	Data, 04/05/2023							
	Il Tecnico Ing. Gianni Fabrizi 							
	A RIPOARTARE							



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione acqua stagante all'interno dello scavo del cantiere della sala attesa Oncologia e posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana.

IMPORTO LAVORI	€	5.333,00
COSTI SICUREZZA	€	1.896,00
ONERI DELLA SICUREZZA	€	261,80
IMPORTO MANODOPERA	€	1.540,44
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€.	3.530,76

QUADRO ECONOMICO

A	Importo lavori	€	5.333,00
	Importo manodopera	€	1.540,44
	Importo oneri sicurezza	€	261,80
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€	3.530,76
B	Costi della sicurezza	€	1.896,00
	ONERI SICUREZZA		261,80
	MANODOPERA		1.540,44
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€	7.229,00

SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA (10%)	€	722,90
	Imprevisti, arrotondamenti 5%	€	
	Progettazione e CSP	€	
	Direzione Lavori, contabilità, collaudo, CSE	€	
	Cassa previdenziale (4%) su spese tecniche	€	0,00
	IVA 22% su spese tecniche	€	
	Accantonamento adeguamento prezzi	€	
	Accantonamento maggiorazione prezzario regionale (art. 13 c. 4 LR 3/2010)	€	0,00
	Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016	€	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	722,90

	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	7.951,90
--	--------------------------------	---	-----------------

Comune di Terni
Provincia di Terni

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA


OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione acqua stagante all'interno dello scavo del cantiere della sala attesa Oncologia e posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 04/05/2023

IL TECNICO
Ing. Gianni Fabrizi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 03.01.0070.0 01	DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. SOMMANO mc	73,17	28,14	2'059,00	342,44	16,631
2 NP1	Operaio specializzato per esecuzione di perfori tra le travi per consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche SOMMANO h	32,00	31,00	992,00	992,00	100,000
3 NP2	Eliminazione acqua esistente con pompa ad immersione SOMMANO h	6,00	31,00	186,00	186,00	100,000
4 NP3	F.p.o. di pompa ada immersione fissa con tuibazione fino al primno pozzetto presente SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	20,00	10,000
5 S1.05.0001.0 50.003	PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in rela ... la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2. SOMMANO ora	24,00	79,00	1'896,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			5'333,00	1'540,44	28,885
	T O T A L E euro			5'333,00	1'540,44	28,885
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	5'333,00	1'540,44	28,885
	TOTALE euro	5'333,00	1'540,44	28,885
	Data, 04/05/2023			
	<p>Il Tecnico Ing. Gianni Fabrizi</p> 			
	A R I P O R T A R E			

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione acqua stagnante all'interno dello scavo del cantiere della sala attesa Oncologia e posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana.

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010) gli Oneri della Sicurezza sono stati determinati con la seguente formula $O = P_{sg} \times SG$

$$P_{sg} = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})]$$

$$SG = PSG \times SG$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA

T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,345	1	0,10	0,10	0,00	1,20	0,41400

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 5.333,00	1,265	0,15	€ 632,37

PSG	SG	O
0,41400	€ 632,37	€ 261,80

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a **€ 261,80**

Il Tecnico

Ing. Gianni Fabrizi



Comune di Terni
Provincia di Terni

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA


OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione acqua stagante all'interno dello scavo del cantiere della sala attesa Oncologia e posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana.

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data, 04/05/2023

IL TECNICO
Ing. Gianni Fabrizi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 03.01.0070.0 01	DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. SOMMANO mc	73,17	28,14	2'059,00	0,00	
2 NP1	Operaio specializzato per esecuzione di perfori tra le travi per consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche SOMMANO h	32,00	31,00	992,00	0,00	
3 NP2	Eliminazione acqua esistente con pompa ad immersione SOMMANO h	6,00	31,00	186,00	0,00	
4 NP3	F.p.o. di pompa ada immersione fissa con tuibazione fino al primno pozzetto presente SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	0,00	
5 S1.05.0001.0 50.003	PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in rela ... la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2. SOMMANO ora	24,00	79,00	1'896,00	1'896,00	100,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			5'333,00	1'896,00	35,552
	T O T A L E euro			5'333,00	1'896,00	35,552
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	5'333,00	1'896,00	35,552
	TOTALE euro	5'333,00	1'896,00	35,552
	Data, 04/05/2023			
	Il Tecnico Ing. Gianni Fabrizi 			
	A RIPORTARE			



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Dirigente: Ing. Bandini Gianluca

Tel. 0744/205.238

e-mail: g.bandini@aosp terni.it

PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Art.1. Oggetto dell'affidamento.

Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione acqua stagnante all'interno dello scavo del cantiere della sala attesa Oncologia e posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana.

Art.2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo complessivo dei lavori €. 15.247,60 di cui € 819,49 per oneri della sicurezza, costi della manodopera €. 6.597,65, costi della sicurezza €. 223,60 oltre IVA 22% € 3.354,47 per un totale complessivo di €. 18.602,07.

CAT.	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	%	IMPORTO LAVORI	QUAL. OBBL.	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPP.
OG1	Opere edili	Classifica I	100	€ 7.229,00	SI	PREVALENTE	NO

Art.3. Obblighi generali e particolari dell'impresa.

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art.4. Oneri a carico dell'impresa.

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

Art.5 Subappalto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

Art.6. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

L'impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 3 (TRE) a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni. Ai sensi del D.M. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa, la penale per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art.7. Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC).

Art.8. Elenco prezzi unitari.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010)

Art. 09. Piani di sicurezza

Ai sensi dell'art. 131 del D.lgs n. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli.

Art. 10 DUVRI (SI)

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui; « *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.* »

In tal caso l'Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 11. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

11.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

11.2 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Art.12. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca..... Agenzia di avente il seguente Codice IBAN..... e le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:.....

La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art.14. Clausola risolutiva.

L'Azienda Ospedaliera S. Maria" di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/2010, alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

IL R.U.P.
Ing. Gianni FABRIZI



L'IMPRESA

Riepilogo offerta economica

Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: Affidamento diretto preceduto da richiesta di preventivo di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di acqua stagnante all'interno dello scavo del cantiere della Sala di attesa di Oncologia e per la posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

Protocollo: 26884

Ragione sociale del Concorrente: EDIL-MA.CO SRL

Partita IVA: 01410780553

Codice fiscale: 01410780553

Data creazione offerta: 06/05/2023 10:33

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %
26884	lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di acqua stagnante all'interno dello scavo del cantiere della Sala di attesa di Oncologia e per la posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana	3530.76			13.00%
26884	lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di acqua stagnante all'interno dello scavo del cantiere della Sala di attesa di Oncologia e per la posa in opera di adeguato drenaggio al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana	3530.76		1.00	13.00%

RE BASSO CONCORDATO
09/05/2023

